

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SENTIERO DEI 5 COMUNI

### Art. 1           **PREMESSA E PARTI DELLA CONVENZIONE**

Le parti della Convenzione sono:

- il Comune di Arogno, rappresentato dal Municipio di Arogno, Stráda Növa 44, 6822 Arogno
- il Comune di Bissone, rappresentato dal Municipio di Bissone, Piazza F. Borromini 8, 6816 Bissone
- il Comune di Val Mara, rappresentato dal Municipio di Val Mara, Via Cantonale 89, 6818 Melano (di seguito chiamati Comuni)
- l'Associazione Pro Generoso Ovest, 6818 Melano (di seguito chiamata PGO)
- l'Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio, rappresentato dal suo Consiglio d'Amministrazione, Via Angelo Maspoli 15, 6850 Mendrisio (di seguito chiamato OTRMBC)

visto che il sentiero dei 5 Comuni, a seguito dei sopralluoghi tecnici, risulta confacente agli standard in uso a livello nazionale per la rete escursionistica ufficiale locale, in particolare per quanto riguarda il profilo tecnico, l'interessenza, l'importanza del collegamento e la sostenibilità economica nella gestione;

ritenuta la volontà dei Comuni di ufficializzare detto sentiero dei 5 Comuni come *sentiero di montagna bianco-rosso* ed organizzare la sua gestione con le parti interessate tramite lo strumento della Convenzione;

considerato che tale sentiero farà parte della rete dei percorsi pedonali inserita nei rispettivi Piani Regolatori dei Comuni ed in ossequio agli articoli 193a della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e 6 della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994;

convengono quanto segue:

### Art. 2           **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto:

- A. la gestione del sentiero dei 5 Comuni (detto in seguito sentiero) raffigurato nell'allegato A, che è parte integrante della Convenzione;
- B. il trasferimento di competenze operative per la manutenzione ordinaria e straordinaria del sentiero in base alla procedura descritta dall'art. 3 della presente Convenzione.

### Art. 3           **DEFINIZIONI**

#### **A               Definizione di manutenzione ordinaria**

**A1** Per manutenzione ordinaria si intende:

- a) migliorare i piani di calpestio
- b) pulire la superficie di calpestio, i manufatti, le barriere, i margini dei sentieri e le aree verdi
- c) rimuovere dai manufatti la terra ed i depositi, per evitare problemi d'invecchiamento/d'usura delle parti in legno od in metallo
- d) pulire i canali di scolo, al fine di prevenire danni dovuti ai fenomeni naturali
- e) curare o sfalciare il verde (minimo due volte all'anno)
- f) tagliare e sfondare i cespugli e le alberature (minimo due volte all'anno)
- g) piccoli interventi di riparazione e sistemazione del percorso, degli scalini e dei parapetti
- h) eliminare i danni causati da atti di vandalismo
- i) pulire la segnaletica verticale, rinfrescare le marcature orizzontali, pulire le pubblicità personalizzate ufficiali del sentiero

- A2** La qualità degli interventi di manutenzione ordinaria è definita dal Manuale relativo alla costruzione e manutenzione di sentieri escursionistici USTRA, 2017, e suoi aggiornamenti.  
I Comuni possono attuare dei controlli tramite i loro servizi.  
Ogni anno devono essere eseguiti almeno 3 interventi, più precisamente un primo intervento durante i mesi di marzo-aprile, un secondo intervento nel mese di luglio ed infine un terzo intervento tra ottobre-dicembre.

**B Definizione di manutenzione straordinaria**

- B1** Per manutenzione straordinaria si intendono tutti quegli interventi che esulano dai rapporti ordinari secondo l'art. 3A della presente Convenzione.
- B2** Il responsabile della manutenzione ordinaria del sentiero ha il compito di elaborare un preventivo di spesa, il quale dev'essere sottoposto al Comune coordinatore per il proseguimento dell'iter secondo l'art. 5E, riservata la delega di cui alla lett. B3.
- B3** Il responsabile della manutenzione ordinaria del sentiero dispone di un credito annuo totale in delega di CHF 6'000.00, entro il quale può decidere autonomamente l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria. L'esercizio della delega implica il rispetto delle seguenti regole:
- a) parsimonia: prima di procedere ad una spesa occorre esaminare la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano;
  - b) economicità: per ogni decisione deve essere scelta la variante che permette di raggiungere lo scopo nel modo più economico;
  - c) informazione: il Comune coordinatore dev'essere informato preventivamente per iscritto di ogni spesa approvata in delega;
  - d) contabilità: al Comune coordinatore vanno consegnati per ogni spesa approvata in delega almeno i seguenti documenti: 1) preventivo e fattura e 2) rapporto fotografico dei lavori (prima e dopo);
  - e) pagamento: il responsabile della manutenzione ordinaria trasmettere le fatture al Comune coordinatore per il pagamento anticipato, che sarà successivamente oggetto di riparto.

**Art. 4 COORDINAMENTO E PROCEDURA**

**A Coordinamento**

Il coordinamento tra i Comuni avviene tramite la designazione di un Comune coordinatore, che assume un ruolo di amministratore della presente Convenzione. Per tale ruolo non è previsto un indennizzo. Il Comune coordinatore è Bissone.  
Le comunicazioni avvengono di regola solo per posta elettronica.

**B Procedura per il trasferimento di competenze**

Il trasferimento di cui all'art. 2 lett. B della presente Convenzione avviene annualmente tramite annuncio al Comune coordinatore.

La PGO deve annunciarsi al Comune coordinatore entro il 30 settembre di ogni anno (termine d'ordine). L'annuncio deve comunicare l'intenzione o meno di assumere le competenze.  
L'annuncio positivo ha effetto immediato per l'anno successivo ed attiva gli indennizzi finanziari indicati nell'art. 5C.  
L'annuncio negativo oppure il mancato annuncio comportano automaticamente il trasferimento delle competenze all'OTRMBC da parte del Comune coordinatore, come pure l'attivazione dell'indennizzo finanziario indicato nell'art. 5C.

**Art. 5 ASPETTI FINANZIARI**

- A Principio:** i costi derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria del sentiero sono a carico dei Comuni con la seguente ripartizione: Arogno 1/5; Bissone 1/5, Val Mara 3/5.

- B Terzo pagante:** i costi della manutenzione vengono anticipati dal Comune coordinatore, che provvede a rifatturare le quote parte ai Comuni.

**C Ammontare degli indennizzi forfettari:**

- indennizzo forfettario totale destinato alla PGO per la manutenzione ordinaria: CHF 6'000.00.
- indennizzo forfettario totale destinato all'OTRMBC per la manutenzione ordinaria: CHF 9'000.00.

- D** **Tempistica di versamento:** l'indennizzo viene versato al responsabile annuale della manutenzione entro il mese di marzo dell'anno di competenza.
- E** **Approvazione manutenzioni straordinarie (senza delega):** i preventivi di spesa vengono sottoposti dal Comune coordinatore ai Comuni, i quali sono chiamati ad autorizzare la spesa. Non appena ottenute le approvazioni di tutti i Comuni, il Comune coordinatore delibera l'intervento. Con l'accordo delle parti, la gestione dell'intervento straordinario può venir preso a carico dai Comuni ed eseguito tramite i propri organici, oppure tramite i terzi o la Protezione civile. Il responsabile annuale della manutenzione presta la propria collaborazione ai Comuni.
- F** **Inserimento a preventivo:** i Comuni sono competenti ad inserire una voce di spesa legata alla Convenzione nel proprio preventivo comunale, secondo la procedura descritta dalla LOC.

**Art. 6 ASPETTI LOCALI**

Per la gestione dei percorsi pedonali locali che si uniscono al sentiero dei 5 Comuni, la competenza è del Comune luogo della situazione, pertanto esula dagli aspetti della presente Convenzione.

**Art. 7 DURATA E DISDETTA DELLA CONVENZIONE**

- A** La Convenzione ha durata indeterminata a partire dal 1° gennaio 2024.
- B** La stessa può essere disdetta dalle parti con lettera raccomandata per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di tre mesi.
- C** La disdetta di una delle parti fa decadere la validità dell'intera Convenzione per tutte le altre parti.
- D** I Municipi sono l'autorità competente per l'inoltro della disdetta, in questo senso, con l'approvazione della Convenzione, godono della delega da parte del Consiglio comunale per tale procedura.
- E** La Convenzione decade automaticamente in caso di scioglimento dell'Associazione Pro Generoso Ovest.

**Art. 8 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Qualora una disposizione della presente Convenzione si rivelasse inefficace, oppure in assenza della stessa, le parti si impegnano ad adottare una regolamentazione valida. Le restanti disposizioni mantengono per contro la loro validità.

**Art. 9 DISPOSIZIONI LEGALI, PIANIFICATORIE E FINALI**

- A** Si applica il diritto svizzero.
- B** Per tutte le altre questioni non regolate dalla Convenzione fanno stato le disposizioni di diritto pubblico vigenti ed in particolare la LCPS.
- C** I Comuni si impegnano ad avviare la procedura di ufficializzazione del sentiero dei 5 Comuni, nonché al suo inserimento nei rispettivi Piani Regolatori comunali.
- D** La presente Convenzione abroga e sostituisce ogni altro patto precedentemente in vigore tra le parti.
- E** Eventuali controversie sono risolte secondo il diritto amministrativo a norma dell'art. 20a LCPS.

**Art. 10 ALLEGATI**

Allegato A: planimetria sentiero dei 5 Comuni.

